

Diritto processuale civile

Giurisdizione giudice ordinario –competenza GdP per impugnazione revisione patente come atto dovuto

Cassazione civile s.u. n. 15689/2015

La pronuncia a sezioni unite, scaturita da recente conflitto negativo di giurisdizione, individua la competenza del Giudice di Pace per l'impugnazione del provvedimento della Motorizzazione civile di revisione della patente di guida nell'ipotesi in cui si tratti, come nella fattispecie di cui all'art. 126 bis comma 6 Codice della Strada, di atto dovuto, vincolato ed accessorio rispetto al verbale di sanzione amministrativa presupposto, e non di atto discrezionale della Amministrazione medesima. Nello stabilire il suddetto principio la Suprema Corte precisa e ribadisce come, viceversa, in caso di provvedimento di revisione ex art. 128 comma 1 CdS permane la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento la cui adozione è rimessa alla discrezionalità della P.A.

“Il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l'opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del d. lg. N. 150 del 2011.”